

L'anno 2001, il giorno 20 del mese di Novembre in Milano

Tra

l'Assologistica - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Terminal Operators portuali, interportuali ed aeroportuali

e

la FENDAC - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo della parte economica e di previdenza ed assistenza integrative del CCNL 21 luglio 1995, come modificato dagli accordi 3 dicembre 1997 e 1° febbraio 2000, per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali.

Art. 1 - Minimo contrattuale mensile

Il minimo contrattuale mensile è confermato in Lire 4.300.000 (quattromilionitrecentomila) lorde, corrispondenti a 2220,76 €, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° dicembre 1997, ed in lire 5.931.000 (cinquemilioninovecentotrentunomila) lorde, corrispondenti a 3063,11 €, per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.

Art. 2 - Aumento retributivo

1. Fermo restando i minimi contrattuali di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento retributivo di Lire 550.000 (Cinquecentocinquantamilalire) corrispondenti a 284,05 €, ripartito come di seguito specificato:

- Lire 250.000 (129,11 €) mensili a decorrere dal 1° gennaio 2001
- Lire 300.000 (154,94 €) mensili a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'aumento di Lire 250.000 (129,11 €) mensili riferito all'anno 2001 di cui al comma precedente potrà essere assorbito fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2001 sino alla data di stipula del presente contratto, esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione su futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

3. Eventuali competenze arretrate e/o conguagli spettanti ai dirigenti in forza nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 ottobre 2001 in base al primo comma del presente articolo sono erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio. Ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente contratto, l'aumento di Lire 250.000 (129,11 €) mensili e le eventuali competenze arretrate e/o conguagli spettanti, dovranno essere corrisposti con la retribuzione del dicembre 2001.

Art. 3 - Previdenza integrativa (Fondo "Mario Negri")

La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 19, comma 2 del ccnl 21 luglio 1995 come modificato dall'art. 4 dell'accordo 3 dicembre 1997, è elevata a L. 109.214.000 (56.404,32 €) a partire dal 1° gennaio 2001 ed a L. 114.674.700 (59.224,54 €) a partire dal 1° gennaio 2002.

Art. 4 - Retribuzione variabile

Le Parti convengono d'istituire una Commissione Paritetica Nazionale con l'incarico di esaminare i temi previsti nell'art. 8 del CCNL 21 luglio 1995, che dovrà insediarsi entro il 31 dicembre 2001.

La Commissione presenterà alle Parti una relazione definitiva entro il 31 luglio 2002.

Art. 5 - Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2001, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2002.

Successivamente a tale data sarà avviato il confronto negoziale relativo al rinnovo del ccnl 21 luglio 1995.